

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE – ROERO E MONFERRATO”

Articolo 1

Costituzione e sede

È costituita l'“Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, con sede ad Asti. Essa è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e per quanto **ivi** non previsto dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia.

Articolo 2

Finalità

L'Associazione persegue gli scopi sul territorio della Regione Piemonte e si propone la realizzazione di obiettivi e azioni **come** previsti dal Piano di gestione della candidatura UNESCO e dalle sue successive implementazioni.

L'Associazione persegue, ispirandosi ai principi di reciproca solidarietà tra i territori, relativamente al patrimonio dei paesaggi vitivinicoli piemontesi presenti nelle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, obiettivi di sviluppo della conoscenza sui beni del patrimonio, di tutela, protezione, valorizzazione degli stessi oltre che di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato dei Territori di riferimento.

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni o attraverso soggetti esterni, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio, anche aventi natura commerciale, comunque indispensabili e strumentali al perseguimento dei propri scopi e non prevalenti.

Gli oneri finanziari di cui l'Associazione si farà carico, con le diverse modalità indicate nello Statuto, sono esclusivamente quelli relativi alla gestione delle iniziative di rete, gravando invece a carico dei singoli soggetti pubblici e/o privati gli interventi di conservazione e recupero dei propri beni o le manifestazioni che non determinano il coinvolgimento di tutti i soci fondatori.

Articolo 3

Scopi sociali

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

L'Associazione si propone di contribuire ad uno sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe- Roero e Monferrato.

L'Associazione ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nel Piano di gestione:

a) promuove la cooperazione, cura la comunicazione e lo scambio d'informazioni e documenti tra la Regione Piemonte, le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, gli Enti Locali territoriali e gli operatori economici del territorio, al fine di assicurare l'armonizzazione delle politiche di gestione del bene UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Piano di gestione;

- b) promuove, sulla base del Piano di gestione, l'eventuale adozione di nuovi strumenti di salvaguardia del bene UNESCO, al fine di perseguire con azioni comuni ulteriori forme di protezione, conservazione e valorizzazione, nel rispetto dell'ordinamento istituzionale dei contraenti;
- c) istituisce appositi tavoli tematici con gli Enti locali, con gli Enti Parco, nonché con le altre amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti;
- d) collabora con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;
- e) promuove rapporti di collaborazione e di cooperazione con altre analoghe associazioni;
- f) predispone periodici dossier informativi sullo stato d'attuazione del Piano di gestione, che saranno messi a disposizione delle autorità, pubbliche e private, operanti nel settore che ne facciano richiesta;
- g) trasmette e diffonde le conoscenze del patrimonio UNESCO anche promuovendo iniziative di educazione in collaborazione con le autorità scolastiche;
- h) diffonde la cultura della tutela del territorio, in collaborazione con scuole e istituzioni pubbliche o private;
- i) organizza ricerche, mostre, relazioni, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazione;
- l) assicura l'istituzione di apposito sito web al fine della rappresentanza unitaria, delle comunicazioni ufficiali e della consultazione al pubblico.

L'Associazione può, inoltre, compiere tutte le attività aventi ad oggetto beni mobili o immobili, strumentali o comunque connesse al conseguimento dei propri scopi.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni o di personale degli Enti membri in posizione di comando, di distacco o di semplice collocamento funzionale, qualora previsto dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 4

Soci

Possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e privati che si riconoscono negli scopi elencati all'art. 3 e sono in grado di contribuire al loro conseguimento.

Sono soci fondatori le Province di Alessandria, Asti e Cuneo sedi dei siti della candidatura seriale e la Regione Piemonte.

Oltre ai soci fondatori, come sopra identificati, sono ammessi altri soci dell'Associazione, intendendo come tali gli enti locali, altri soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche, singole o associate.

I soci, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, concorrono al sostegno funzionale e finanziario dell'Associazione stessa. La qualifica di socio dura tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato e la prestazione eseguita.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata al positivo gradimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Obblighi dei soci

Tutti i soci sono tenute a versare:

- a) la quota di adesione all'Associazione, proposta dal consiglio di amministrazione ed approvata dall'Assemblea;
- b) la quota annuale di associazione, proposta dal consiglio di amministrazione ed approvata dall'Assemblea.

La quota annuale di associazione, previa motivata ed eccezionale autorizzazione dell'Assemblea, può essere rappresentata da specifiche attività svolte dal socio, ritenute significative in relazione alle finalità dell'Associazione ed equivalenti alla quota annuale di associazione.

Articolo 6

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Revisore dei conti.

Articolo 7

Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Hanno diritto di voto i soci in regola con le quote associative annuali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno quindici giorni prima del giorno della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio dei soci, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento.

Essa deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta un decimo dei soci.

All'Assemblea compete:

- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante ratifica dei soggetti designati ai sensi dell'art. 8;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota di adesione e quella associativa annuale;
- e) deliberare eventuali modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- g) nominare il Revisore dei conti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente

costituita purché i presenti siano in numero non inferiore a 1/3 dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto disposto ai commi seguenti.

Per le modificazioni allo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, comunque, il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da 5 membri così designati:

- due dalla Regione Piemonte;
- uno dal Presidente della Provincia di Alessandria;
- uno dal Presidente della Provincia di Asti;
- uno dal Presidente della Provincia di Cuneo.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni.

La carica di Presidente e di Vicepresidente è ricoperta da componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono ricoperte a titolo gratuito. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente oppure dal consigliere più anziano, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato a mezzo posta elettronica almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo dell'adunanza che potrà essere la sede legale o altra località.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:

- a) proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) proposizione all'Assemblea dei soci della quota di adesione e delle quote di associazione annuali;
- c) proposta di nomina del Presidente e del Vicepresidente
- d) approvazione del regolamento interno dei criteri generali in materia di organizzazione del personale e della relativa pianta organica, nonché di assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza od utilizzo di personale interno secondo gli accordi intervenuti fra i soci;
- e) redazione dei programmi di attività;
- f) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;

- g) nomina di un Direttore per l'adozione degli atti di gestione in base agli indirizzi degli organi;
- h) eventuale istituzione di sedi operative sul territorio regionale;

Articolo 9

Presidente

Il Presidente resta in carica per quattro anni, rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni, e ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza e/o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso.

Articolo 10

Direttore

Il Direttore, dotato di specifica e comprovata esperienza nelle materie oggetto dell'attività dell'Associazione, è nominato, previa idonea selezione, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata in carica, l'emolumento e le attribuzioni.

Il Direttore è responsabile della gestione ordinaria dell'Associazione, è a capo della struttura operativa dell'Associazione ed è responsabile della sicurezza ai sensi di legge.

Articolo 11

Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile e, se richiesto, fornisce consulenza e pareri senza ulteriori compensi.

Articolo 12

Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di riserva, come indicato in atto costitutivo, oltre che dalle quote di adesione, dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali dei soci;
- da altri contributi dei soci;
- da contributi di altri Enti pubblici e privati;
- dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell'attività dell'Associazione, anche avente natura commerciale, indispensabile e strumentale al perseguimento dei propri scopi, purché non prevalente.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di dicembre ed il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro il mese di maggio.

Articolo 13

Recesso dei soci ed esclusione

Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi. Il socio che recede non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci che non sono in regola con il versamento della quota annuale e che non vi provvedono entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione decadono di diritto.

Articolo 14

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con la maggioranza prevista dal codice civile e di cui all'art. 7 del presente statuto contestualmente alla nomina del liquidatore, esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad altro ente con analoghe finalità.

Articolo 15

Norma transitoria

Dalla data di iscrizione del presente Statuto nel Registro delle persone Giuridiche tenuto dalla Regione Piemonte, gli Organi in carica decadono. Al fine di consentire ai soci di svolgere le procedure di designazione e nomina dei componenti dei nuovi organi, gli Organi decaduti restano in carica e continuano a svolgere le relative funzioni fino a 45 giorni dopo la scadenza e comunque fino alla costituzione dei nuovi organi ai sensi dello Statuto.